



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 51/ 51

di data 13/12/22

**Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI. ARREDI SALA FUNERALI LAICI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 200.000,00. INDICAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE. OPERA 6643.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 12.12.2022 n. 336, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Cimitero di Trento loculi sud-est e sala funerali laici. Arredi sala funerali laici" opera 6643, datato novembre 2022, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 200.000,00 così suddiviso:

lotto 1: arredi in legno	euro	30.245,00	
lotto 1: oneri per la sicurezza	euro	364,10	
lotto 2: arredi in cemento	euro	20.380,72	
lotto 2: oneri per la sicurezza	euro	414,78	
lotto 3: segnaletica	euro	8.100,00	
lotto 3: oneri per la sicurezza	euro	270,00	
lotto 4: finitura di completamento arredi	euro	19.756,51	
lotto 4: oneri per la sicurezza	euro	553,94	
lotto 5: arredi da esterno	euro	12.745,00	
lotto 5: oneri per la sicurezza	euro	375,00	
lotto 6: fontanelle	euro	6.000,00	
lotto 6: oneri per la sicurezza	euro	202,50	
lotto 7: impianti audio - video	euro	33.540,00	
lotto 7: oneri per la sicurezza	euro	311,80	
lotto 8: orologio	euro	6.000,00	
lotto 8: oneri per la sicurezza	euro	244,40	
lotto 9: arredi in metallo	euro	21.058,81	
lotto 9: oneri per la sicurezza	euro	399,29	
sommano forniture	euro	157.826,04	
sommano oneri per la sicurezza	euro	3.135,81	
sommano	euro	160.961,85	
oneri fiscali lotto 1-2-3-4-5-6-7-8-9 i.v.a. 22%	euro	35.411,61	
imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	3.626,54	
<b>totale</b>	<b>euro</b>	<b>200.000,00</b>	

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento

pagina 1/6

delle forniture;

dato atto che il progetto è stato suddiviso in nove lotti distinti, riferiti a diverse specializzazioni di settore; in particolare i nove lotti individuati sono riferiti a tipologie di forniture completamente diverse fra loro e che non si addicono ad un accorpamento. Si tratta infatti di forniture tipologicamente diverse che riuniscono, ciascuna, elementi prodotti da imprese distintamente specializzate nei rispettivi settori. Lo svolgimento di procedure distinte per ciascuno dei nove lotti in questione consente all'Amministrazione di cercare il fornitore fra soggetti qualificati nel singolo settore oggetto di ciascuna tipologia, evitando così l'introduzione di requisiti eccessivamente onerosi che possano limitare la partecipazione alla gara. Nel contempo, rivolgendosi direttamente agli operatori specializzati, si limitano i rincari economici gravanti sull'Amministrazione derivanti dalla necessità, per le imprese partecipanti, di affidarsi ad altri soggetti per la fornitura di prodotti specialistici non prodotti e/o commercializzati direttamente o nel far eseguire lavorazioni che necessitano di specifiche abilitazioni. Il fine perseguito con tale suddivisione, quindi, è sia la ricerca di fornitori direttamente specializzati nei singoli settori di riferimento, sia il contenimento della spesa seppur nella garanzia di qualità del prodotto finale;

dato atto pertanto che per le considerazioni sopra riportate si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la suddivisione dell'opera in lotti, secondo quanto definito dagli artt. 3, comma 1 e 7 della L.p. 2/2016 e s.m.;

richiamata la propria determinazione 01.12.2022 n. 51/47 con cui è stato incaricato tecnico dell'Amministrazione per la progettazione esecutiva dell'opera ed è stata prenotata la somma di euro 200.000,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

ritenuto di procedere all'affidamento delle forniture previste nel quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

visto in particolare l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e

forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che l'importo complessivo previsto per l'affidamento delle forniture è superiore alla soglia di euro 139.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

precisato altresì che l'art. 7 comma 6 della L.p. 2/2016 e s.m., prevede che "negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi";

valutato quindi di procedere all'affidamento delle forniture di cui ai lotti 4, 8 e 9 del presente progetto il cui importo complessivo di euro 48.012,95 (iva esclusa) è inferiore al 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stato suddiviso il progetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione come sopra indicati, a soggetti abilitati sugli stessi per le diverse forniture, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

valutato inoltre di procedere all'affidamento delle forniture di cui ai lotti 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del presente progetto, tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione come sopra indicati, a soggetti abilitati sugli stessi per le diverse forniture, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

dato atto che le modalità di affidamento sopra indicate in relazione ai diversi lotti, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

I requisiti di ammissione alla gara per le forniture in oggetto sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m.;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso trattandosi di elementi di arredo le cui caratteristiche relative alle dimensioni, ai materiali compositivi, ai livelli qualitativi, sono definite in modo standardizzato sia in ragione dell'impostazione degli spazi interni della struttura che della documentazione di progetto, in cui sono riportati gli specifici range riferiti alle caratteristiche dei prodotti entro i quali si può sviluppare l'offerta, in modo da rispettare l'impostazione progettuale. Si ritiene pertanto che le forniture che rispettino le caratteristiche definite in progetto garantiscano alto livello qualitativo pur nella standardizzazione delle caratteristiche dei prodotti, senza necessità quindi di introdurre elementi qualitativi che possano essere oggetto di specifica valutazione tecnica;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in

coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;  
attestata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della L.p. 2/2016 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019" il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 per effetto delle variazioni al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione finanziario approvate con deliberazione consiliare 06.07.2022 n. 81;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

- le proprie note istruttorie di data 22.11.2022 prot. n. 324082 e di data 01.12.2022 prot. n. 335651;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 12.12.2022 n. 336, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Cimitero di Trento loculi sud-est e sala funerali laici. Arredi sala funerali laici" opera 6643 , datato novembre 2022, elaborato dal Servizio Edilizia pubblica, dell'importo complessivo di euro 200.000,00, rinviando a successivo provvedimento l'indicazione delle modalità di affidamento delle forniture;
2. di dare atto che la somma di euro 200.000,00 quale stanziamento dell'opera, è stata prenotata in sede di affidamento dell'incarico di progettazione concernente le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 01.12.2022 n. 51/47, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all'affidamento delle forniture di cui al quadro economico di progetto secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della L.p. 2/2016 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019" il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il codice D64G22000110004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Isabella Weber

Trento, addì 13/12/22

pagina 6/6

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 51	di data 13/12/22

**Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. CIMITERO DI TRENTO LOCULI SUD - EST E SALA FUNERALI LAICI. ARREDI SALA FUNERALI LAICI. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 200.000,00. INDICAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE. OPERA 6643.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 20 dicembre 2022